



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



FIRMATA UNA DICHIARAZIONE DI INTENTI TRA L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA E IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER L'EMILIA ROMAGNA

A CURA DI FRANCESCA BUSCAROLI - DOTTORE COMMERCIALISTA

EDITORIALE

L'estremo attivismo, che da sempre caratterizza l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, ha condotto ad un ulteriore e significativo risultato: la firma di una dichiara-

zione di intenti con il Garante del contribuente, finalizzata a rendere operative le importanti affermazioni di principio, contenute nello Statuto del contribuente - L. 27 luglio 2000, n. 212 - e tese, fondamentalmente, a riequilibrare il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, bandendo ogni forma di supremazia da parte di quest'ultima che non sia funzionale al corretto esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Ma vediamo, in particolare, gli elementi di fondo che caratterizzano questo importante risultato.

Com'è noto, l'art. 13 della L. 212/2000 ha introdotto la figura del Garante del contribuente, un organo collegiale, composto da tre membri nominati dal presidente della commissione tributaria regionale, da istituirsi in ogni Direzione Regionale delle Entrate e deputato, come peraltro si evince dalla sua stessa denominazione, a garantire l'applicazione di quei principi generali, contenuti nello Statuto del contribuente, che attengono, in particolare, alla salvaguardia del rapporto di fiducia tra contribuenti ed Amministrazione finanziaria.

In particolare, il Garante del contribuente, a fronte di segnalazioni scritte di disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragio-

nevoli, o, in generale, di qualsiasi comportamento atto ad incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Amministrazione finanziaria, si attiva nei confronti di quest'ultima, chiedendo ad essa documenti o chiarimenti e sollecitando le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.

Il Garante del contribuente, inoltre, rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli Uffici per la tutela del contribuente e la migliore organizzazione dei servizi; ha poteri di accesso agli Uffici finanziari e di controllo della funzionalità dei servizi e dell'agibilità degli spazi aperti al pubblico, affinché sia garantita l'effettività dei servizi di assistenza e informazione al contribuente; ha il potere di richiamare gli Uffici al rispetto delle disposizioni in tema di informazione del contribuente, di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

Esso, infine, individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'Amministrazione determinano un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione medesima, segnalandoli al Diretto-

SOMMARIO

Editoriale

a cura di Francesca Buscaroli

Firmata una dichiarazione di intenti pag. 1

D'attualità

a cura di Vittorio Melchionda

Riforma del Diritto societario:
la scissione di società tra conferme
e linee evolutive pag. 2

a cura di Alberto Battistini

Il recesso del socio nelle società
di capitali: modifiche e nuove
fattispecie dopo la riforma pag. 5

a cura della Commissione "Diritto Societario"

Nuove prospettive per la
corporate governance pag. 11

a cura di Mario Ravaccia

Legislazione tributaria
ed enti non profit pag. 13

Le risposte della Direzione Regionale ai quesiti

Con la gentile collaborazione
della Direzione Regionale
dell'Emilia Romagna pag. 14

Indice completo ed aggiornato
a tutto il n. 5/2002 dei quesiti
del protocollo di intesa pag. 7

re regionale o compartimentale o al Comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare, e segnala i casi nei quali può essere esercitato il potere di remissione in termini dei contribuenti colpiti da eventi di forza maggiore, ovvero di sospensione o differimento degli adempimenti tributari nelle ipotesi di circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Ebbene, attesa l'importanza di queste funzioni, ben si comprende lo spessore della Dichiarazione di intenti sottoscrit-

ta tra Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna e Garante del contribuente per l'Emilia Romagna: con essa, infatti, è previsto che l'Ordine possa segnalare, direttamente o per il tramite ed a sostegno dei propri iscritti, ogni violazione dei principi contenuti nello Statuto del contribuente, nonché le disposizioni regolamentari e legislative, le istruzioni e le direttive illegittime od incongrue o che siano in contrasto con i principi costituzionali recepiti dallo Statuto medesimo.

È, inoltre, previsto che il Garante renda partecipe l'Ordine delle risoluzioni

emesse sulle segnalazioni, dei suoi interventi e del risultato di essi, consentendo allo stesso di informarne per via telematica o attraverso la stampa i propri iscritti; per consentire un continuo confronto tra i due organi, sono stati, quindi, concordati degli incontri periodici secondo un calendario programmato, salvo casi di particolare rilevanza od interesse; infine, si è stabilito che l'Ordine organizzerà, con l'assistenza tecnica e la partecipazione del Garante, convegni, congressi e seminari di studio a livello regionale e nazionale.

RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO: LA SCISSIONE DI SOCIETÀ TRA CONFERME E LINEE EVOLUTIVE

A CURA DI VITTORIO MELCHIONDA - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

L'indicazione contenuta nella legge delega in materia di scissioni (e di fusioni) era di "semplificare e precisare il procedimento", peraltro, nel rispetto dei vincoli di derivazione comunitaria principalmente contenuti nella Direttiva 82/891/CEE del 17/12/82 cui è stata data attuazione con il D.Lgs. 16 gennaio 1991 n. 22.

In tale ottica, la riforma "Vietti" ha ridisciplinato la materia, non solo con una normazione che tiene conto del dibattito dottrinario e giurisprudenziale formatosi in questi anni *vis a vis* con il sempre maggior ricorso a questa operazione nell'ambito delle riorganizzazioni societarie, ma anche introducendo nuove ed interessantissime previsioni specifiche come quella che consente un "conguaglio in denaro, purché non superiore al 10 per cento del valore nominale delle azioni o delle quote attribuite" ai soci della scissa (art. 2506, comma 2), oppure quella che prevede che per "gli elementi dell'attivo o del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto [...] la responsabilità solidale è limitata all'attivo netto attribuito a ciascuna beneficiaria" o ancora la previsione che "nell'ipotesi in cui le azioni delle società beneficiarie sono attribuite agli azionisti della scissa non proporzionalmente ai loro diritti sul capitale della società, gli azionisti minori-

tari possono esercitare il loro diritto di far acquistare le proprie azioni al valore corrente concordemente determinato, ovvero a quello che, in mancanza di accordo, sarà determinato dal giudice".

Tuttavia, come si avrà modo di sottolineare nei prossimi paragrafi, la nuova disciplina della scissione, ancora modellata su quella della fusione con ampio ricorso alla tecnica del rinvio, presenta ancora alcune lacune (forse proprio perché l'utilizzo di questa tecnica non sempre è in grado di risolvere alcuni aspetti peculiari dell'operazione) che avrebbero ben potuto essere colmate in occasione della riforma.

Forme di scissione

Procedendo con ordine, il nuovo articolo 2506 riscrive completamente l'attuale art. 2504-septies e, con una formulazione molto più snella rispetto a quella vigente¹, in un solo breve comma descrive la sostanza dell'operazione, mantenendo peraltro inalterate tutte le diverse forme di questa operazione che, come osserva la dottrina², sono do-

1. scissione totale mediante costituzione di nuove società con ripartizione proporzionale delle azioni/quote delle beneficiarie;
2. scissione totale mediante costituzione di nuove società con riparti-

zione non proporzionale delle azioni/quote delle beneficiarie;

3. scissione totale mediante incorporazione con ripartizione proporzionale delle azioni/quote delle beneficiarie;
4. scissione totale mediante incorporazione con ripartizione non proporzionale delle azioni/quote delle beneficiarie;
5. scissione totale mista (parte mediante costituzione di nuove società parte mediante incorporazione) con ripartizione proporzionale delle azioni/quote delle beneficiarie;
6. scissione totale mista con ripartizione non proporzionale delle azioni/quote delle beneficiarie;
7. scissione parziale mediante costituzione di nuove società con ripartizione proporzionale delle azioni/quote delle beneficiarie;
8. scissione parziale mediante costituzione di nuove società con ripartizione non proporzionale delle azioni/quote delle beneficiarie;
9. scissione parziale mediante incorporazione con ripartizione proporzionale delle azioni quote delle beneficiarie;
10. scissione parziale mediante incorporazione con ripartizione non proporzionale delle azioni quote delle beneficiarie;

¹ L'art. 2504-septies, comma 1, pare infatti più concentrarsi sulle modalità di esecuzione della scissione, piuttosto che sulla natura dell'operazione come appare invece orientata la disposizione della riforma.

² Si rimanda alla completa trattazione della materia proposta da G. FIORI, *Le scissioni nell'economia e nei bilanci delle aziende*, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 7 ss..

11. scissione parziale mista con ripartizione proporzionale delle azioni/quote delle beneficiarie;
12. scissione parziale mista con ripartizione non proporzionale delle azioni/quote delle beneficiarie.

Rispetto al precedente impianto, tuttavia, le innovazioni contenute nella disposizione sono notevoli:

- è espressamente prevista la possibilità di un conguaglio in denaro, oggi solo ipotizzata in applicazione analogica delle norme in materia di fusione, limitato però al 10 per cento del valore nominale delle azioni/quote attribuite;
- è introdotta la possibilità di mantenere in vita la società scissa prevedendo la continuazione dell'attività; quindi, sarà possibile scindere anche tutto il patrimonio di una società, assegnandolo ad una o più beneficiarie, ed eventualmente mantenere in vita la scissa facendole proseguire l'attività.

Trova conferma la disposizione che vieta la partecipazione all'operazione di una società in liquidazione che abbia già iniziato la distribuzione dell'attivo³, mentre la nuova formulazione della norma permetterà alle società sottoposte a procedure concorsuali⁴ di partecipare ad una operazione di scissione. Paiono, quindi, accolte le istanze di quegli autori⁵ che, considerato che la finalità di alcune di queste procedure (ad es. l'amministrazione straordinaria) è quella di realizzare il risanamento dell'impresa in stato di crisi, ritenevano irragionevole privare gli organi della procedura della possibilità di realizzare operazioni di scissione che avrebbero potuto favorire il suddetto risanamento.

Procedimento.

Il Progetto di scissione

Passando al procedimento operativo, per i contenuti essenziali del progetto

di scissione il nuovo art. 2506-bis nel riproporre, con i commi 1, 2 e 3 - prima parte, l'attuale formulazione dei primi tre commi dell'art. 2504-octies, contiene però un'importante novità stabilendo che per gli elementi del passivo la cui destinazione non è indicata nel progetto la responsabilità solidale delle società partecipanti sia limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria.

Per quanto riguarda la redazione del progetto di scissione, pur confermando l'impianto attuale, la nuova disposizione introduce una forma di tutela delle minoranze, diversa rispetto a quella oggi prevista dal testo del vigente art. 2504-octies, secondo cui in caso di attribuzione non proporzionale delle azioni/quote il progetto deve sempre prevedere la possibilità per il socio di optare per il criterio proporzionale così da mantenere inalterate le percentuali di partecipazione al capitale delle società partecipanti all'operazione.

L'art. 2506, comma 2 ultimo periodo, prevede invece che, in assenza di consenso unanime, al socio che non approva la scissione sia garantito il diritto di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato secondo i criteri previsti in caso di recesso e con espressa indicazione dei soggetti aventi l'obbligo di acquisto. Si realizza, quindi, una difesa più incisiva del diritto della maggioranza a non modificare la struttura e la strategia dell'operazione, garantendo peraltro i diritti patrimoniali delle minoranze con una forma indiretta di recesso, più adeguata - ad avviso di chi scrive - alla tutela dei diritti patrimoniali di questa.

Tecnicamente, i progetti di scissione non proporzionale che verranno depositati al Registro delle Imprese a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni dovranno pertanto obbligatoriamente prevedere l'applicazio-

ne del nuovo meccanismo di compravendita delle azioni/quote dei soci che disapprovano il concambio non proporzionale, ancorando la determinazione del corrispettivo ai criteri previsti dall'art. 2437-ter ed indicando a quali soggetti è imposto l'obbligo di acquisto. Mi pare, peraltro, ancora possibile che alla nuova previsione possa comunque essere affiancata quella attuale di opzione per il meccanismo di attribuzione proporzionale ovvero quelle alternative elaborate dalla dottrina⁶.

Con riguardo alla possibilità da parte dell'assemblea straordinaria di modificare il progetto di scissione, in sede di approvazione dell'operazione, il richiamo dell'art. 2502 comma 2 ad opera dell'ultimo comma dell'art. 2506-ter, permetterà la modifica del progetto a condizione che tale modifica non incida sui diritti dei soci e/o dei terzi dando così soluzione positiva ai dubbi esposti dalla dottrina in materia.

La situazione patrimoniale di scissione e la relazione dell'organo amministrativo

Anche per quanto riguarda la situazione patrimoniale e la relazione dell'organo amministrativo, il nuovo art. 2506-ter ripresenta il primo, il secondo ed il terzo comma dell'attuale art. 2504-novies, operando un diretto richiamo alle disposizioni previste in caso di fusione (nuovi artt. 2501-quater e 2501-quinquies) ed escludendo *de iure* la relazione degli esperti per il caso di scissione proporzionale mediante costituzione di nuova società.

È però prevista una disposizione del tutto innovativa: con deliberazione unanime dei soci e dei possessori degli strumenti finanziari aventi diritto al voto, l'organo amministrativo può essere dispensato dalla redazione della situazione patrimoniale e della relazione dell'organo amministrativo⁷.

³ A questo proposito, per la prevalente dottrina e giurisprudenza (cfr. per tutti M. MAUGERI, *L'introduzione della scissione di società nel nostro ordinamento*, in *Giurisprudenza Commerciale* n. 6/1991, Milano, Giuffrè e Tribunale di Milano, Ottava Sezione Civile, *Prime osservazioni giurisprudenziali sulle fusioni e scissioni*, in *Le Società*, n. 7/1991, p. 1006) il momento in cui inizia la distribuzione dell'attivo è quello in cui il liquidatore deposita presso il Registro delle Imprese il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto, ovvero quello (anteriore) in cui viene effettuato un riparto parziale.

⁴ Si considerano tali: le società fallite: a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento; le società in concordato preventivo: a decorrere dalla data del decreto di ammissione a tale procedura; le società in amministrazione controllata: a decorrere dalla data del decreto di ammissione a tale procedura; le società in liquidazione coatta amministrativa: a decorrere dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; le società in amministrazione straordinaria: a decorrere dalla data del decreto di ammissione a tale procedura.

⁵ Cfr. E. PAOLINI, *Scissione di società*, in *Contratto e impresa*, 1991, p. 849; A. MORANO, *Prime considerazioni in tema di scissione*, in *Le Società*, n. 10/1991, p. 1309 secondo i quali si sarebbe potuto ipotizzare la possibilità per le società in amministrazione straordinaria di partecipare a scissioni.

⁶ Si veda F. LAURINI, *La scissione di società*, in *Rivista delle società*, 1992, pp. 941 ss. e F. MANCINI, *Scissioni non proporzionali e tutela delle minoranze*, in *Il Fisco*, n.28/1997, p. 7905.

⁷ Pare opportuno sottolineare che la notevole semplificazione sottostante la nuova previsione, potrebbe anche ritorcersi a sfavore delle società partecipanti per l'importanza che ai fini fiscali assume la relazione degli amministratori: tale documento contiene infatti le motivazioni economiche e giuridiche dell'operazione e costituisce una possibile difesa nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in caso di applicazione dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.

La Relazione degli esperti

Poiché l'espressione contenuta nel quarto comma dell'art. 2506-ter si riferisce solo "*alla redazione dei documenti previsti nei precedenti*", l'esone ivi previsto può quindi riguardare solo quelli che tecnicamente redige l'organo amministrativo e, quindi, non la relazione degli esperti che, infatti, è opera di un soggetto diverso (l'esperto designato ai sensi dell'art. 2501-sexies e richiamato nell'ultimo comma dell'art. 2506-ter).

Alla luce di quanto previsto dal nuovo art. 2506-ter pare allora opportuno riflettere, nuovamente, sull'obbligatorietà della relazione degli esperti, poiché nel nuovo impianto normativo è espressamente esclusa solo per la scissione proporzionale con costituzione di nuova società: il fatto che il legislatore delegato non abbia fatto propria la posizione della giurisprudenza e della dottrina⁸ deve essere interpretato come una semplice "dimenticanza" ovvero come una precisa volontà di delimitare l'esercizio di tale facoltà ad un numero inferiore di casi?

Sul punto, è innanzitutto necessario distinguere tra:

- 1) Scissioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni: per queste operazioni la relazione potrebbe essere omessa: pur in assenza di un espresso richiamo dell'art. 2505-quater, ove si prevede che nelle fusioni di società il cui capitale non è rappresentato da azioni la relazione possa essere omessa con il consenso unanime di tutti i soci delle società partecipanti, la semplificazione ivi prevista dovrebbe per analogia trovare applicazione anche in caso di scissione;
- 2) Scissioni cui partecipano una o più società con capitale rappresentato da azioni: in questo caso, non potendo operare l'esclusione sopra citata e, inoltre, considerando che la "filosofia" della riforma è orientata ad una maggiore rigidità quando l'operazione interessa una società per azioni, sarà necessaria una conferma dell'orientamento giurispru-

denziale e notarile⁹ che oggi considera possibile la rinuncia alla nomina dell'esperto in presenza dell'unanime consenso dei soci delle società partecipanti, fatto constare dall'assemblea che approva l'operazione.

Gli esperti sono scelti tra i revisori contabili o le società di revisione, la cui nomina è demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società soltanto nel caso in cui alla scissione partecipino una società per azioni o in accomandita per azioni; negli altri casi invece la nomina è demandata all'organo amministrativo. In presenza di società quotate può fungere da esperto soltanto una società di revisione.

Per quanto attiene ai contenuti, come prevedono le attuali disposizioni (art. 2501-sexies), la relazione degli esperti verterà sulla congruità del rapporto di cambio (dei rapporti di cambio nel caso di pluralità di beneficiarie) proposto dagli amministratori nel progetto di scissione e dovrà indicare: a) il metodo o i metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio; b) le eventuali difficoltà incontrate nella valutazione; c) il parere degli esperti sull'adeguatezza del metodo o dei metodi utilizzati dagli amministratori per la determinazione del rapporto di cambio; d) qualora siano stati utilizzati più metodi di valutazione, i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi ed il parere degli esperti sull'importanza relativa attribuita dagli amministratori ai vari metodi utilizzati.

Al fine di consentire il giudizio di congruità, è riconosciuto agli esperti il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla scissione tutte le informazioni ed i documenti utili ed il diritto connesso di procedere alle verifiche che risultassero necessarie.

In definitiva, si sottolinea che, anche nell'ottica della riforma, viene confermato che la scelta dei metodi di valutazione da utilizzare, la decisione circa l'importanza relativa da attribuire

a ciascuno di essi nell'ambito del processo valutativo e, in ultima analisi, la fissazione dei rapporti di cambio sono di competenza esclusiva degli amministratori delle società partecipanti alla scissione: il compito degli esperti indipendenti è, più limitatamente, quello di esprimere un giudizio tecnico sull'adeguatezza dei metodi valutativi adottati dagli amministratori, sulla correttezza dell'importanza relativa attribuita ai vari metodi utilizzati (e quindi ai loro risultati) e, conseguentemente, sulla congruità dei rapporti di cambio proposti.

Vale la pena ricordare che la relazione degli esperti è diretta ai soci delle società partecipanti alla scissione e, quindi, costituisce soltanto un ulteriore elemento di giudizio (rispetto a quanto contenuto nel progetto di scissione e nella relazione degli amministratori) sulla convenienza dell'operazione proposta. Per questo motivo, essa non è vincolante né per i soci né per gli amministratori: una scissione potrà essere attuata in base al rapporto di cambio indicato nel progetto di scissione anche quando tale rapporto non sia stato considerato congruo dagli esperti indipendenti.

Altre semplificazioni del procedimento

Sempre attraverso la tecnica del rinvio alle disposizioni sulla fusione, sarà applicabile l'ultimo periodo dell'art. 2501-septies e, quindi, con il consenso unanime dei soci, potrà essere accelerato il procedimento derogando all'obbligo che prevede che tutti gli atti restino depositati in copia presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono la delibera di scissione.

Ugualmente applicabile la facoltà, sempre con l'unanime consenso della compagine sociale, di rinunciare al termine di un mese tra la data di iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di scissione e quella della delibera di scissione, anche se non chiaramente, l'ultimo comma dell'art. 2501-ter, richiamato dall'art. 2506-bis per la pubblicazione del progetto di scissione, prevede infatti tale facoltà.

⁸ Si ricorda che la giurisprudenza (Corte d'Appello di Milano, 12 gennaio 2001 in *Le Società* n. 4/2001, pp. 434-438 con commento di V. Salaria) ed il Consiglio Notarile di Milano si sono espressi giudicando non necessaria la relazione degli esperti allorché tutti i soci partecipanti ad una fusione o ad una scissione vi abbiano rinunciato facendo constare espressamente la loro rinuncia nei relativi verbali assembleari di approvazione delle suddette operazioni.

⁹ Cfr. Corte d'Appello di Milano 12 gennaio 2001 in *Le Società*, n. 4/2001, p. 434-435 con commento di V. SALAFIA P. 435-438 e la massima del Consiglio notarile di Milano in *Il Sole 24 Ore* del 10/12/01.

IL RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI: MODIFICHE E NUOVE FATTISPECIE DOPO LA RIFORMA

A CURA DI ALBERTO BATTISTINI - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

Il recesso del socio da una società di capitali è oggi fattispecie assolutamente straordinaria e praticabile soltanto in presenza di modifiche statutarie particolarmente importanti e profonde.

L'attuale testo dell'articolo 2437 c.c. prevede infatti il diritto di recesso unicamente per i soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, del tipo della società o il trasferimento della sede legale all'estero.

Trattasi evidentemente di ipotesi di assoluta eccezionalità, tali da modificare radicalmente l'originario contratto societario: poiché, evidentemente, la società, con le dovute formalità e maggioranze, può legittimamente deliberare modifiche così incisive, l'ordinamento, per fondamentali ragioni di equilibrio ed equità, assicura al socio dissenziente la possibilità di "dissociarsi" dalla nuova impostazione societaria usufruendo del diritto di recesso.

Il medesimo articolo 2437 c.c., oltre ai tempi e ai modi per l'esercizio del diritto in esame, stabilisce anche le modalità per determinare il valore delle azioni di proprietà del socio dissenziente: in particolare detto valore è pari al prezzo medio dell'ultimo semestre per le azioni quotate ovvero esso è rapportato al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio.

L'attuale disciplina contiene un'ulteriore ipotesi di recesso: si tratta della disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2343 che prevede, in ipotesi di conferimento in natura rivelatosi poi di valore inferiore a quello delle azioni emesse in contropartita, la possibilità di riduzione proporzionale del capitale sociale, del versamento di denaro per la differenza ovvero la facoltà di recedere dalla società.

Questa disposizione è evidentemente volta al perseguimento della effettività del capitale sociale quale fondamentale garanzia verso i terzi: l'ipotesi del recesso è residuale e prevista solamente quale possibilità ulteriore per definire un conferimento carente e per raggiungere la perfetta corrispondenza fra l'effettivo capitale e l'ammontare delle azioni liberate.

Le disposizioni fin qui citate sono ugualmente applicabili alle società a responsabilità limitata in forza del rinvio operato dall'articolo 2494 c.c. – in relazione all'art. 2437 c.c. – e dall'articolo 2476 c.c. per quanto attiene l'ultima parte dell'art. 2343.

* * *

L'istituto del recesso viene notevolmente modificato dalla cd. riforma Vietti.

Si sottolinea preliminarmente che la

nuova disciplina amplia notevolmente le possibilità e le ipotesi di recesso dalle società di capitali: la nuova normativa, pur introducendo molteplici norme e regolamentazioni, modifica radicalmente l'approccio a questo istituto trasformandolo da una fattispecie assolutamente straordinaria ad un passaggio pressoché fisiologico e di ampia applicabilità.

Infatti, oltre alla conferma dei casi già esistenti, vengono introdotte nuove fattispecie, con ulteriore ampliamento nell'ambito delle società a responsabilità limitata.

Tra le conferme, ovviamente, figura quella del previgente ultimo comma dell'articolo 2343, oggi riprodotta nel secondo periodo del quarto comma della rinnovata versione del medesimo art. 2343.

Il previgente articolo 2437 c.c. risulta invece completamente modificato e ampliato, sia riguardo alla quantità dei casi di possibile recesso sia per quanto attiene alla "filosofia" stesso dell'istituto in esame.

Si osserva, infatti, che in passato il diritto di recesso era usufruibile solamente dai soci dissenzienti riguardo a deliberazioni portanti radicali modifiche statutarie e in questo esso trovava la sua *ratio* essenziale: l'uscita del socio dalla società era, di conseguenza, integrale e definitiva.

Il rinnovato articolo 2437 c.c. prevede, innanzi tutto, la possibilità per i soci di recedere "per tutte o parte delle loro azioni": è dunque praticabile un "divorzio" parziale e non necessariamente integrale.

Inoltre, l'articolo fa riferimento ai soci che "non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti... (le materie di seguito indicate, N.d.A.)": si evidenzia una ulteriore modifica posta che in passato il riferimento era nei confronti dei soci dissenzienti mentre ora sembra operato anche verso i soci assenti o astenuti.

L'articolo prosegue elencando un primo gruppo di casi in cui il diritto di recesso può essere esercitato.

Si aggiungono ora la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso e le modificazioni concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

La modifica normativa, quindi, oltre ad aggiungere nuove circostanze, introduce la possibilità di inserire negli statuti sociali specifiche clausole di recesso –

oltre a quelle già previste dalla Legge – e correlate disposizioni per la conseguente determinazione del valore delle azioni (cfr. lett. e) e f), art. 2437).

Nell'ambito del citato articolo 2437 si rilevano ulteriori ipotesi legittimanti l'esercizio del diritto di recesso.

Esso è infatti esercitabile, da parte del socio che non ha concorso alla sua approvazione, in presenza di deliberazioni portanti la proroga del termine della società ovvero l'introduzione o la soppressione di vincoli alla circolazione delle azioni: in entrambi i casi l'azione è proponibile se la materia non è già specificamente regolamentata dallo statuto.

Ulteriore ipotesi di recesso si ha in presenza di società costituita a termine indeterminato: la disposizione (III co., art. 2437) è interessante in quanto di fatto introduce la possibilità di costituire società di capitali con durata a tempo indeterminato.

Per semplicità espositiva si tralascia l'ultimo comma del più volte citato articolo 2437 che richiama le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

I successivi articoli – dal 2437-bis fino al 2437-sexies – trattano delle modalità e dei termini per l'esercizio del diritto di recesso e per la concreta determinazione del valore delle azioni, dettando anche disposizioni per particolari situazioni quali, ad esempio, le società quotate riguardo alle quali si ammette, quale ulteriore fattispecie, la delibera societaria di revoca dalla quotazione (2437-quinquies).

Di particolare interesse, normativo e pratico, sono gli articoli 2437-ter e 2437-quater, dedicati rispettivamente ai criteri per la determinazione del valore delle azioni e al materiale procedimento di liquidazione.

Come visto in precedenza, l'attuale normativa stabilisce il valore delle azioni di proprietà del socio recedente tramite rinvio al valore di borsa o al netto patrimoniale.

La nuova normativa conferma il riferimento alle quotazioni dell'ultimo semestre riguardo alle società quotate, mentre per le altre società, con disposizione molto articolata, prevede che il valore delle azioni sia determinato dal consiglio di amministrazione, sentito l'organo di controllo.

La determinazione del valore si basa sul netto patrimoniale, integrato con valutazioni che tengano conto anche delle prospettive reddituali e, dunque, dell'avviamento.

I criteri per la determinazione del valore delle azioni possono, alternativamente, risultare dallo statuto sociale: i soci possono quindi stabilire pattiziamente le modalità e le procedure di valorizzazione del patrimonio sociale per lo scopo in esame.

In entrambi i casi sono previsti specifici strumenti in caso di disaccordo.

Per quanto attiene al procedimento di liquidazione, nella attuale disciplina, questo argomento non è specificamente trattato, salvo lo stringato passo del primo comma dell'art. 2437, ove si afferma il diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni: pertanto, nei limitati casi possibili, la società procede all'annullamento delle azioni già di proprietà del socio dissenziente effettuando una corrispondente diminuzione del capitale sociale ed una erogazione al socio della quota parte spettante del capitale e delle riserve.

La nuova disciplina privilegia, invece, il principio del mantenimento del patrimonio sociale esistente disponendo che le azioni del socio recedente siano offerte in prelazione agli altri soci – in proporzione alle azioni già possedute – e agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili, con previsione dell'accrescimento – a favore dei soci che aderiscono – del diritto spettante ai soci che scelgono di non rilevare le azioni loro spettanti.

Il principio è così radicato che la norma prevede anche – IV co. – la possibilità di collocare presso terzi le azioni di pertinenza del socio recedente.

Solamente dopo aver esperito i passaggi descritti, la società può effettuare l'acquisto delle azioni in questione ma con il limite della entità delle riserve disponibili: in ipotesi di assenza o di insufficienza di riserve disponibili, la società delibererà la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della stessa.

Si rileva che la nuova disciplina è notevolmente più analitica e vincolante rispetto a quella previgente in quanto in luogo del generico "rimborso" vengono stabilite dettagliate regole, non modificabili dai soci nell'ambito dello statuto, basate sul principio della conservazione del patrimonio sociale.

La nuova impostazione comporta rilevanti conseguenze anche sotto il profilo tributario applicabile nei confronti del socio recedente se persona fisica.

Mentre sotto la vigenza della precedente normativa, l'operazione si concretizzava in un rimborso di capitale e riserve, ora essa avviene tramite cessione agli altri soci, a terzi o alla società e solo eccezionalmente ed in via residuale, tramite rimborso.

Nella prima situazione – rimborso delle azioni – è dunque applicabile l'articolo 44, comma 3, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che individua come materia imponibile la differenza fra le somme rimborsate e quelle sostenute

per l'acquisto delle azioni. Il reddito così determinato è assoggettato a tassazione ordinaria ovvero a tassazione separata se è superiore a cinque anni il periodo di tempo trascorso tra la costituzione della società e l'atto di recesso (art. 16, comma 1, lett. m), TUIR).

Per contro, nella nuova impostazione, di norma si configurerà una cessione di azioni da parte del socio recedente: sarà dunque applicabile la disciplina sul capital gain dettata dagli articoli 81 e 82 del TUIR.

Si verificheranno quindi situazioni differenti rispetto al passato, verosimilmente con minor incidenza fiscale complessiva, tenuto conto delle modalità applicative della tassazione sul capital gain, soprattutto riguardo a quote di partecipazione inferiori al 20 per cento del capitale sociale.

La disciplina fin qui esposta per le società per azioni si applica anche alle società a responsabilità limitata: in tale ambito, tuttavia, l'istituto del recesso trova ulteriori applicazioni e presupposti.

Gli articoli 2465 e 2473 riproducono sostanzialmente le disposizioni già esaminate in tema di recesso per non completo versamento del capitale sociale sottoscritto e per le varie ipotesi legali e statutarie.

Si rileva, tuttavia, che l'articolo 2473 pone come criterio generale e preminente la volontà dei soci quale risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Infatti, l'articolo in esame, prima dell'elencazione delle circostanze già viste per le società per azioni, evidenzia che è lo statuto sociale a determinare le situazioni che rendono possibile il recesso e le relative modalità.

Si ricava, pertanto, una notevole e decisiva autonomia contrattuale dei soci che potranno evidentemente stabilire, oltre al rinvio alle norme generali, anche particolari e specifiche situazioni che legittimano il recesso e le connesse modalità circa i tempi di esercizio, rimborso e determinazione del valore delle quote.

I soci hanno, quindi, una enorme possibilità di autoregolamentare questo passaggio purché non si tratti - si presume - di regole aleatorie, arbitrarie, di oscura applicazione o contrarie ai principi generali dell'ordinamento.

A differenza di quanto previsto per le società per azioni, il realizzo patrimoniale delle quote di pertinenza del socio recedente è più semplice ed agevole.

La norma fa riferimento al "rimborso" delle quote sulla base del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso: in assenza di accordo sulla determinazione del valore si farà ricorso alla stima giurata redatta da un esperto nominato dal presidente del tribunale.

Appare opportuno che lo statuto sociale preveda norme specifiche e di univoca applicazione per la determinazione

concreta del valore delle quote.

Circa le modalità pratiche, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, la norma predilige il rimborso, lasciando tuttavia anche la possibilità della cessione delle quote agli altri soci o a terzi.

La normativa relativa alle società a responsabilità limitata contiene due ulteriori casi di recesso.

L'articolo 2469 – Trasferimento delle partecipazioni – reca la possibilità di recesso qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle quote o ne subordini il trasferimento al gradimento degli organi sociali o dei soci ovvero ancora impedisca il trasferimento per causa di morte: in presenza di condizioni così vincolanti il recesso è evidentemente un giusto ed opportuno correttivo, rappresentando la via di uscita da una situazione bloccata.

L'articolo è di grande importanza non tanto per il riconoscimento del diritto di recesso ma perché introduce di fatto la possibilità di inserire negli statuti vincoli alla trasferibilità delle quote oggi non ammissibili.

Ulteriore ipotesi è quella dell'articolo 2481 – bis dedicato all'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti: in tale situazione si prevede che se l'aumento di capitale è realizzato mediante offerta delle nuove quote a terzi il socio dissenziente può recedere dalla società.

Anche in questo caso si rileva, quindi, una norma di raccordo e di assoluto equilibrio posto che se l'ingresso di nuovi soci può essere visto come alterazione dei rapporti esistenti, il socio può abbandonare la compagine sociale senza particolari gravami.

* * *

Da questa esposizione, necessariamente sintetica, si evince dunque che il legislatore ha inteso conferire all'istituto del recesso nuova importanza e ampia applicabilità.

Se in precedenza il recesso dalle società di capitali era una sorta di estrema ratio in presenza di modifiche radicali del contratto sociale, oggi esso diventa un importante elemento operativo e dialettico all'interno delle società.

Oltre all'ampliamento delle fattispecie la cui importanza e gravità richiede un intervento così pregnante, deve essere accolto con grande favore l'ampliamento della stessa autonomia contrattuale dei soci i quali, come visto, possono prevedere statutariamente sia proprie situazioni che legittimano il ricorso all'istituto del recesso, sia le concrete modalità economiche per il suo esercizio.

Di qui naturalmente la logica conseguenza della crescente importanza della consulenza resa dai dottori commercialisti che, quali consulenti globali di impresa, possono con pieno titolo assistere i soci nella gestione di questa ampliata mobilità dei rapporti societari.

INDICE COMPLETO ED AGGIORNATO A TUTTO IL N. 5/2002 DEI QUESITI DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Riferimento editoriale	n.	Oggetto risposta	Materia
set./ott. 95	1	Dichiarazione dei redditi - Decorrenza del termine di presentazione della dichiarazione in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone - Art. 11 primo comma DPR 29 settembre 1973, n. 600.	Dichiarazione dei redditi
set./ott. 95	2	Imposte sui redditi - Acquisto di beni strumentali da parte di società italiana, utilizzati nell'ambito di una propria stabile organizzazione all'estero - Applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994 n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994 n. 489.	Imp. dirette
set./ott. 95	3	IVA - Limiti al potere di rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati - Art. 15 del D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 22 marzo 1995. Richiesta di conferma di interpretazione.	IVA
nov./dic. 95	4	Imposta di Registro - Beni di interesse storico ed artistico ex legge 1089/39: applicabilità del valore tabellare di cui all'art. 52, quarto comma, D.P.R. 131/86 risultante dalla rendita catastale determinata sulla base della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato é collocato - Artt. 43 e 51 DPR 26 aprile 1986, n. 131.	Imp. di registro
gen./feb. 96	5	Imposta di successione - Beni e diritti da indicare sull'inventario analitico - Art. 9 D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 346.	Imp. di successione e donaz.
gen./feb. 96	6	IVA - Servizio di gestione tecnico-amministrativa di apparecchiatura di risonanza magnetica.	IVA
gen./feb. 96	7	IRPEF - Erronea indicazione di richiesta di rimborso in luogo del riporto del credito all'anno successivo - Art. 9 comma 7 DPR 29 settembre 1973, n. 600.	Imp. dirette
mar./apr. 96	8	Imposte sui redditi - Società di persone trasformata in società a responsabilità limitata con effetto del 2 gennaio 1995. Conseguenze in merito alle agevolazioni previste dall'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 331, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 e dall'art. 3, commi da 85 a 90 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.	Imp. dirette
mar./apr. 96	9	Imposte sui redditi - Interessi maturati sui crediti di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto di cui é chiesta l'estinzione mediante assegnazione di Titoli di Stato - DL 23 maggio 1994, n. 307, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 457.	Imp. dirette
mag./giu. 96	10	Contenzioso tributario - Importi liquidabili in pendenza di giudizio ai sensi dell'art. 56 del T.U. dell'imposta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 40 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346.	Contenzioso tributario
mag./giu. 96	11	IVA - Definizione delle pendenze tributarie ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.L. 26 aprile 1990 n. 90 convertito dalla legge 26 giugno n. 165 e art. 48, 1° comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.	IVA
mag./giu. 96	12	Contenzioso tributario - INVIM straordinaria: ammissibilità della liquidazione degli interessi moratori calcolati sulla maggior imposta graduale dovuta in pendenza di giudizio, ai sensi dell'art. 40 del d.Lgs 31 ottobre 1990 n. 346.	Contenzioso tributario
mag./giu. 96	13	Imposte dirette - Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. Utili distribuiti da società collegate - Artt. 15, 92 e 96 DPR 22 dicembre 1986, n. 917.	Imp. dirette
lug./ago. 96	14	Imposte sui redditi - Detassazione del reddito reinvestito. Computo della media degli investimenti - Art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.	Imp. dirette
lug./ago. 96	15	Imposte sui redditi - Trasformazione di società e detassazione del reddito di impresa - DL 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.	Imp. dirette
lug./ago. 96	16	Imposte sui redditi - Plusvalenza realizzata dalla trasformazione di società commerciale in società semplice. Trattamento tributario - Art. 54 comma 1, lettera d) DPR 22 dicembre 1986, n. 917.	Imp. dirette
lug./ago. 96	17	Imposte sui redditi - Ripartizione della tassazione della plusvalenza realizzata a seguito di cessione di azienda ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.	Imp. dirette
lug./ago. 96	18	I.V.A. - Edilizia. Concessione edilizia non ancora rilasciata dal Comune. Applicabilità, o meno, dell'aliquota agevolata in sede di fatturazione di acconti - Art. 3 comma 131 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.	IVA

set./ott. 96	19	Fattispecie. Imposte sui redditi. - Convenzione Italia-Stati Uniti. Applicabilità della ritenuta ex articolo 25, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, su somme erogate da soggetto italiano a società americana senza stabile organizzazione in Italia.	Imp. dirette
set./ott. 96	20	Imposte sui redditi - Reddito d'impresa. Affitto d'azienda ed ammortamento dei beni aziendali da parte dell'affittuario: trattamento fiscale dell'eventuale differenza tra i valori dei beni fiscalmente riconosciuti, trasferiti al momento dell'inizio del contratto di affitto, ed il valore dei beni (comprensivo dell'eventuale conguaglio ex art. 2561, c. 4, del c.c.) ritrasferiti dall'affittuario al concedente alla cessazione del rapporto - Art. 67 comma 9 e art. 68 comma 4 DPR 22 dicembre 1986, n. 917.	Imp. dirette
set./ott. 96	21	IVA. Cessione di area cortiliva pertinenziale di fabbricato avente i requisiti richiesti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408. Aliquota applicabile - Art. 127-undecies della Tab. A, terza parte, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633.	IVA
set./ott. 96	22	Imposte sui redditi - Determinazione del volume degli investimenti nel quinquennio precedente l'agevolazione sulla detassazione del reddito reinvestito - Art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.	Imp. dirette
nov./dic. 96	23	Imposte sui redditi - Reddito di impresa prodotto da Agente di commercio. Costi relativi ad autoveicolo a benzina di cilindrata superiore a 2000 c.c. - Art. 67 comma 8-bis DPR 22 dicembre 1986, n. 917.	Imp. dirette
nov./dic. 96	24	Imposta di registro - Recesso del socio da società in nome collettivo. Trattamento tributario - Art. 4, lettera d), numero 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.	Imp. di registro
nov./dic. 96	25	IVA - Esportazioni. Mancanza di prova. Sanzioni applicabili - ART. 8, lett. a), del DPR 26 ottobre 1973, n. 633.	IVA
gen./feb. 97	26	Imposte sui redditi. Perdite di società in accomandita semplice - Deducibilità da parte del socio accomandatario, Art. 8, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.	Imp. dirette
gen./feb. 97	27	IVA - IVA a rimborso, richiesta di fidejussioni da parte dell'Ufficio IVA. Artt. 30 e 38 bis D.P.R. 633/72.	IVA
mag./giu. 97	28	Imposte dirette - Perdita originariamente dichiarata, rettificata dall'Amministrazione finanziaria, computata in diminuzione del reddito complessivo di un successivo periodo d'imposta - Dichiarazione integrativa ex art. 9, 8° c., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.	Imp. dirette
mag./giu. 97	29	Imposte dirette - Importi iscritti a ruolo a titolo di condono ai sensi dell'art. 14 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 - Compensazione con le somme già versate per importi iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602	Imp. dirette
lug./ago. 97	30	IVA - Modalità di fatturazione di prestazioni mediche rese alla persona e spettanza dell'esenzione prevista dall'art. 10, p. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 da una società di capitali attraverso personale medico appartenente ad una diversa società di capitali.	IVA
mag./giu. 97	31	Imposte dirette - Alienazione di beni destinati al fondo patrimoniale ex art. 167 e seguenti c.c. - Art. 81 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917.	Imp. dirette
set./ott. 97	32	Imposte dirette - Ravvedimento operoso - Minor perdita - Variazioni in diminuzione - Art. 9, ultimo comma D.P.R. 600/73.	Imp. dirette
set./ott. 97	33	Imposte dirette - contratto di locazione relativo a locali ad uso commerciale - risoluzione anticipata - compensi per anticipato rilascio corrisposti da un terzo - deducibilità - Art. 74 comma 3 e 75 comma 4 DPR 22 dicembre 1986, n. 917.	Imp. dirette
gen./feb. 98	34	IVA - Indetraibilità dell'imposta relativa all'acquisto di fabbricati a destinazione abitativa - Art. 10, comma 4, lett. d, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.	IVA
gen./feb. 98	35	IVA - Operazioni esenti. Emissione di fatture con addebito d'imposta. - Art. 21, comma 7, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.	IVA
mar./apr. 98	36	IVA - Attività di produzione di protesi dentarie da parte di Società di capitali - Art. 10 n. 18 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 - Tab. A allegata al DPR 633/72, punti 30)-33).	IVA
mar./apr. 98	37	IRPEF/ILOR - Accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, DPR 600/73 - Applicazione retroattiva degli indici di capacità contributiva di cui ai DD.MM. 10.9.92 e 19.11.92.	Imp. dirette
mag./giu. 98	38	Imposta sostitutiva sui capital gains - Costo fiscalmente riconosciuto in caso di cessione di partecipazioni con incasso rateizzato del corrispettivo - Legge 25 marzo 1991, n. 102.	Imp. sul capital gain
mag./giu. 98	39	Scritture contabili - Conservazione delle fatture emesse su supporti ottici - Art. 2 comma 15 legge 24 dicembre 1993, n. 537.	Scritture contabili



Il tempo passa, i problemi no

Il più anziano e la più giovane dell'Albo bolognese raccontano la loro esperienza

Lui compirà 92 anni, lei ne ha appena 27. Il grigio quasi bianco dei capelli di Fernando Frasnedi si ravviva nei riccioli corvini di Letizia Tutone. Lui è il primo iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna, lei è l'ultima arrivata nel 2002, la numero 1.315, nel gruppo bolognese guidato da Gianfranco Tomassoli. Li dividono 65 anni e l'uso del computer ma entrambi sono d'accordo: la fusione con i ragionieri non era certo il primo problema da affrontare per i dottori commercialisti. Il più anziano commercialista della provincia, ancora iscritto all'Ordine e presente ogni mattina in ufficio, e la più giovane professionista cittadina si incontrano sotto gli affreschi settecenteschi di Palazzo Isolani; per nulla intimidita lei, ospitale e cortese lui, uomo d'altri tempi, sopravvissuto più alla tecnologia che al variare delle leggi tributarie, in grado di fiutare un errore in un bilancio con straordinaria sensibilità.

«Ero una cane da trifola - racconta Frasnedi con composto compiacimento - mi sembrava quasi di annusare gli errori e i trabocchetti dei bilanci. Mai usato calcolatrici, tutto a mano. Semmai trovavo gli errori fatti usando le macchinette». Le chiama così se non con disprezzo, almeno con distanza. A lui bastava («basta ancora», assicura generosamente la figlia Flavia) il suo intuito, la sua memoria, e le raccomandazioni di Nora, la segretaria che lo segue da oltre mezzo secolo. E a settantacinque anni suonati, tutte le mattine si presenta ancora in ufficio; stanze in cui scorrazzano anche i «ragazzi» di famiglia, i figli Flavia (56 anni) ed Enrico, di appena un anno più giovane, entrambi commercialisti.

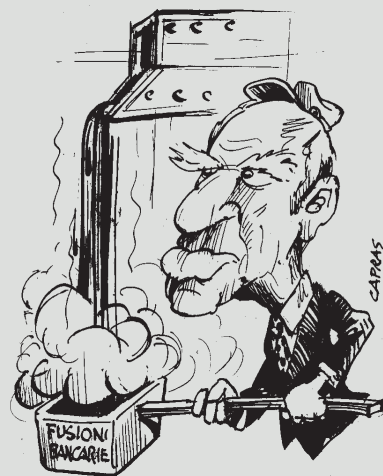
Letizia, invece, non riesce più neppure a scrivere un biglietto di auguri senza il computer. Rincorre i cavilli del diritto tributario e non rimpiange per nulla la natia Catanzaro. «Non rispettano nemmeno i semafori», sospira la giovane professionista che ha rivalutato la terra natale calabrese quando è stato il momento di chiedere allo Stato l'autorizzazione ad esercitare la professione. «Lo ammetto - spiega - a Cosenza è un po' più facile e sono andata anche per quello, oltre che per avere la famiglia vicino». «Fu un esame con qualche trabocchetto - dice scavando a fatica nei suoi ricordi Frasnedi - con poca pratica e molta teoria». Sono passati guerra, baby boom, inflazione (quasi) e muro di Berlino ma la storia degli esami è cambiata di poco: c'è ancora il self service (si va dove è meno difficile) e «c'è

ancora troppa teoria», sospira Letizia fresca di ricordi e di speranze. Di tempo libero ne ha pochissimo e quello che ha lo dedica tutto ad un fidanzato che, assicura, diventerà marito in autunno; lui Frasnedi, di sua moglie non parla. Ci pensa Flavia a rinfrescare il ricordo del lamento continuo della madre per un marito sempre in ritardo, tutte le sere. «Anche adesso», sospira la figlia; si perché Frasnedi un'occhiata ai bilanci continua a dargliela e quando il dito mulinella su un numero c'è da stare poco tranquilli. L'errore è dietro l'angolo.

Ma Frasnedi, il decano dei commercialisti di Bologna, è stato anche uno dei primi professionisti ad occuparsi delle problematiche delle fusioni bancarie e a lui, presidente del collegio sindacale della Banca popolare di Bologna e Ferrara dal 1949 al 1987, è toccata la sorte di studiare tutti i dettagli dell'operazione che ha condotto la banca emiliana tra le braccia della Popolare di Milano. E poi presidente di collegi sindacali di importanti società, creatore di joint venture; una sola cosa, sospira la figlia, faceva fatica a fare; incassare le parcelle. Era in difficoltà a fare i conti e gli dava una mano la moglie che alla mattina gli metteva anche in tasca i soldi per il bar. «Lui la formica, lei la cicala», sorride oggi la figlia.

Sorride stupita la giovane Tutone, che se la deve cavare con i poco più di mille euro al mese che lo studio le assicura. E non è pochissimo, tanti giovani professionisti se li sognano quei soldi. La guarda con tenerezza il suo più attento collega che scriveva poesie (ma non ne ha conservato nemmeno una), che raccoglieva pittura del Novecento (in parte l'ha già regalata ai figli) e che durante la guerra, giovane bocconiano di belle speranze, addestrava i giovani marconisti - lui, esperto di conti - all'individuazione della provenienza degli aerei in cima ai campanili.

Lei non si arruolerà in alcun esercito se non in quello dei professionisti. Della professione le piace tutto; senza trascurare la possibilità di un buon ritorno economico. E pur non attaccata in maniera ossessiva al denaro, la giovane professionista confida di riuscire ad ottenere una giusta remunerazione. Nel tempo libero c'è qualche lettura («poco impegnativa, a stressarmi ci pensa già il lavoro», spiega Letizia Tutone), un po' di sport visto soprattutto in tv e praticato solo per qualche ora in palestra. Pensa che da Bologna non se ne andrà più, anche se tra poco a decidere saranno in due. E tra i suoi piani c'è anche un figlio; il lavoro non può bastare a dare senso alla vita.



Fra' Galgario

Ma quanta pubblicità...

Arrivare prima di Regione, Provincia e Comune non è cosa da poco. La nostra ultima campagna pubblicitaria, incentrata sul tema dell'inquinamento atmosferico, ha preceduto quella promossa dagli Enti Locali e che oggi inonda la città dello slogan "Liberiamo l'aria" con signora e relativo gatto in mascherina anti smog. Lo stesso giornale "Il Resto del Carlino" titolava alcuni giorni fa in prima pagina «Assediati dallo smog».

Non si può certo dire che il tema non sia di grandissima attualità e la nostra scelta di utilizzare un argomento così importante, forse troppo per alcuni, associato al nome del dottore commercialista, è stata una scelta a dir poco singolare che ha suscitato molte reazioni.

Ma cosa c'è di più centrato di una campagna pubblicitaria che riesca a scuotere l'opinione pubblica suscitando reazioni contrastanti e puntando ancora una volta i riflettori sulla nostra categoria professionale? Attraverso la comunicazione siamo usciti allo scoperto.

I numerosi commenti sono stati per lo più positivi anche se alcune perplessità non sono mancate.

I commenti negativi (e come avrebbero potuto non esserci...!) non sono l'opinione generale. Per dirla con Schopenhauer: «Ciò che si chiama "opinione generale" è, a ben guardare, l'opinione di due o tre persone; ce ne convinceremmo se potessimo osservare come si forma una tale opinione considerata universalmente valida. Troveremmo, allora, che furono in un primo momento due o tre persone ad avere supposto o presentato ed affermato tali opinioni e che si fu così benevoli verso di loro da credere che le avessero davvero esaminate a fondo».

Certo, sarebbe stato più semplice e meno rischioso pubblicizzare la nostra categoria professionale con un messaggio del tipo: «Siamo bravissimi a fare fusioni e condoni», affermazione indubbiamente condivisibile ma che, oltre ad autocelebrarci, non avrebbe rag-



giunto nessun altro obiettivo e soprattutto non avrebbe catturato l'attenzione dell'opinione pubblica tutta, che poi è quella che conta.

A chi interessa, in fondo, vedere affermato che siamo bravi a fare il nostro mestiere? Probabilmente solo a noi, ai dottori commercialisti.

Agli altri, al pubblico in generale, interessa e sicuramente incuriosisce di più vederci schierati a favore di temi ed argomenti di più ampio spessore e di generale interesse. Il tema dell'inquinamento in particolare, che è poi una parte del più ampio tema della tutela e salvaguardia dell'am-

biente in cui viviamo e della vita stessa del nostro pianeta, è argomento di rilevanza primaria e con il quale tutti noi abbiamo già iniziato a fare i conti.

Ci è parso importante affermare, nei confronti di tutti, che anche sulle grandi questioni noi dottori commercialisti abbiamo idee chiare e voglia di impegnarci.

Ma torniamo al discorso della pubblicità: con quali messaggi tenderemo in futuro di uscire allo scoperto? In un mondo dove tutto è immagine, è importante non smettere mai di comunicare. Certo, non abbiamo un prodotto da vendere e di conseguenza la pubblicità in senso tradizionale non è per noi indispensabile; tuttavia abbiamo un'immagine professionale seria ed impegnata da proporre e in più non vogliamo che lo sforzo compiuto fino ad oggi per metterla in risalto vada perduto. Dobbiamo quindi continuare a farci notare, ma con che strumenti e con quali messaggi?

Un'idea, noi della commissione, l'abbiamo ma ci piacerebbe suscitare un dibattito su questo argomento sperando che qualcuno, con idee nuove, si faccia avanti pubblicamente e compiutamente le proponga.

Vincenza Bellettini

Commissione pubblicità

Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

LADC

Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti

Anno IX n. 1 gennaio/febbraio 2003
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Direttore Responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli
In redazione
Dott.ssa Vincenza Bellettini
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Bologna
via Farini, 14
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

Realizzazione grafica
e stampa:
litografia sab
via Ca' Ricchi, 1
40068 S. Lazzaro di Savena (Bo)
tel. 051 461356
fax 051 460269

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.

ANCHE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA SIAMO FISCALI: NO ALL'INQUINAMENTO!



on-line
www.dottcomm.bo.it

Via Farini, 14 - 40124 Bologna Tel. 051.264.612 - Fax 051.230.136 e-mail: info@dottcomm.bo.it



set./ott. 98	40	IVA - Assoggettabilità di somme erogate a fronte di prestazioni di servizio rese in forma sperimentale e gratuita - Art. 2, 3° comma, ed art. 3, 1° comma, DPR 26 ottobre 1972 n. 633.	IVA
gen./feb. 99	41	IRPEF - Procedura di liquidazione volontaria di una società di persone compresa in tre esercizi - Conguaglio in base a bilancio finale comportante un credito - Dichiarazione dei redditi dei singoli soci, persone fisiche, per i periodi intermedi, a tassazione ordinaria - Quantificazione del diritto al rimborso e modalità di esercizio dello stesso - Art. 124, 2° comma, DPR 22 dicembre 1986 n. 917.	Imp. dirette
set./ott. 98	42	IRPEF e ILOR su redditi diversi derivanti da plusvalenza per vendita di terreno edificabile - Art. 81, 1° comma, lett. b) ed art. 82, 2° comma, DPR 22 dicembre 1986 n. 917.	Imp. dirette
gen./feb. 99	43	IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE - Cessione di terreno edificabile da parte di imprenditore agricolo individuale e di coniuge che non riveste la qualifica di imprenditore. Criteri di tassazione ai fini delle imposte dirette e indirette.	Imp. dirette
mar./apr. 99	44	IMPOSTE DIRETTE - Trattamento del costo di acquisto di un contratto di leasing immobiliare - Art. 2426, 1° comma, numero 2), codice civile ed art. 74, 3° comma, DPR 22 dicembre 1986 n. 917.	Imp. dirette
mar./apr. 99	45	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Trattamento tributario applicabile a prestazioni di intermediazione eseguite da soggetti non residenti.	IVA
mag./giu. 99	46	IMPOSTE DIRETTE - Prelievo del 20% sui proventi dei depositi in garanzia - Art. 7, commi dal 1° al 4°, D.L. 20 giugno 1996 n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996 n. 425.	Imp. dirette
mag./giu. 99	47	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Trattamento tributario applicabile alla cessione gratuita di attrezzature sanitarie a favore di Aziende U.S.L.	IVA
set./ott. 99	48	IMPOSTE DIRETTE - Imprese operanti nel settore delle cave. Costi di chiusura delle cave. Correlazione costi-ricavi - Art. 75 DPR 22 dicembre 1986 n. 917.	Imp. dirette
set./ott. 99	49	IVA - Esigibilità dell'imposta relativa ad operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti ivi indicati in caso di cessione del credito, pro soluto e pro solvendo.- Art. 6, 5° comma, DPR 26 ottobre 1972 n. 633.	IVA
gen./feb. 00	50	IMPOSTE DIRETTE - Direttiva madre-figlia - Fusione di società francese controllante di una società italiana in altra società francese. Non applicabilità della ritenuta del 27% sui dividendi erogati dalla società italiana ai sensi dell'art. 27-bis DPR 29 settembre 1973 n. 600.	Imp. dirette
gen./feb. 00	51	IMPOSTE DIRETTE - Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. Tassazione delle plusvalenze rinviata ai sensi dell'art. 54, 4° comma, DPR 22 dicembre 1986 n. 917.	Imp. dirette
mar./apr. 00	52	IMPOSTE DIRETTE - Spese sostenute per indennità risarcitorie corrisposte, in sede civile, nell'esercizio di arti e professioni. Normativa di riferimento: artt. 49 e 50 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e artt. 2222, 2229 e 2232 codice civile.	Imp. dirette
mag./giu. 00	53	IVA - Operazioni non soggette all'imposta. Limiti alla detrazione.	IVA
mag./giu. 00	54	IMPOSTE DIRETTE - Detrazione d'imposta ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (41%).	Imp. dirette
lug./ago. 00	55	Plusvalenza derivante da lottizzazione di terreno e successiva vendita - Articolo 81, comma 1, lettera a) DPR 917/86	Imp. dirette
lug./ago. 00	56	Scioglimento di Associazione Professionale. Regime II.DD. e IVA applicabile in relazione alle somme liquidate in relazione a crediti professionali pregressi dell'Associazione e percepite dall'ex socio.	Imp. dirette
lug./ago. 00	57	Assoggettabilità a tassazione del residuo attivo della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa Agricola Pieve S.r.l.	Imp. dirette
set./ott. 00	58	Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Istanza per la disapplicazione dell'art. 123, comma 5, del Testo unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, formulata da ABC S.p.A., con sede legale in XXXXX, via AAAAA, C.F. 000000	Imp. dirette
set./ott. 00	59	Quesito: disavanzo di fusione nella fusione inversa	Imp. dirette
nov./dic. 00	60	Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Istanza per la disapplicazione dell'art. 123, comma 5, del Testo unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, formulata da AAA S.r.l., con sede legale in Xyz, via aaa, C.F. 0000000000	Imp. dirette

nov./dic. 00	61	Quesito relativo all'art. 125, comma 2, del Testo unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Nozione di residuo attivo.	Imp. dirette
gen./feb. 01	62	Trasformazione di una azienda speciale in S.p.A. ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127. Presentazione della dichiarazione.	Dichiarazione dei redditi
gen./feb. 01	63	IVA. Regime del margine. Acquisto di autoveicoli da soggetto identificato in altro Stato membro.	IVA
gen./feb. 01	64	Esenzione dalla garanzia sui rimborsi. Art. 38 bis del D.P.R. n. 633/72. Modifiche recate dall'art. 3 del D. Lgs 19 novembre 1998, n. 422.	IVA
mar./apr. 01	65	IVA. Acquisti di beni ammortizzabili in sospensione d'imposta. Esclusione oggettiva. Avviso di rettifica. Maggiore imposta accertata. Versamento. Detraibilità.	IVA
mag./giu. 01	66	IVA. Possibilità di abbandono in corso d'anno del metodo della "ventilazione dei corrispettivi".	IVA
mag./giu. 01	67	IVA. Detrazione su autoveicoli acquistati da agenti di commercio.	IVA
mag./giu. 01	68	IVA. Esenzione prevista dall'art. 10 punto 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	IVA
lug./ago. 01	69	IVA. Quesito concernente l'esenzione delle prestazioni di carattere ausiliario svolte nell'ambito dei gruppi assicurativi.	IVA
set./ott. 01	70	Quesito, BBB SpA. Prezzi di trasferimento a società del gruppo non residenti. Istanza di verifica del procedimento di calcolo proposto.	Imp. dirette
nov./dic. 01	71	Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Costituzione di società tra avvocati.	Imp. dirette
nov./dic. 01	72	Imposta di bollo. Assoggettabilità ad imposta di bollo delle autorizzazioni ex D. Lgs n. 112/1998 e D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni.	Imp. di bollo
nov./dic. 01	73	Imposte dirette. Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Legge 13 maggio 1999, n. 133 (c.d. Agevolazione Visco).	Imp. dirette
nov./dic. 01	74	Imposta di registro. Indennità di occupazione alla scadenza del contratto di locazione di immobili.	Imp. di registro
nov./dic. 01	75	Fallimento chiuso a seguito di concordato fallimentare: ammissibilità della compensazione per il fallito tornato "in bonis".	Dichiarazione dei redditi
gen./feb. 2002	76	Alcune risposte fornite ad operatori professionali a quesiti formulati in occasione della presentazione del modello Unico 2001 - Dichiarazione dei redditi per l'anno 2000.	Dichiarazione dei redditi
mar./apr. 2002	77	Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposte indirette: agevolazioni per l'acquisto della prima casa.	Imp. dirette
mar./apr. 2002	78	Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposte dirette: Reddito dominicale e perdite per eventi naturali.	Imp. dirette
mar./apr. 2002	79	Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sulle successioni: tassazione applicabile all'atto di estromissione di quota.	Imp. di successione e donaz.
mag./giu. 2002	80	Imposta di bollo - Oggetto: Assoggettabilità ad imposta di bollo delle autorizzazioni ex D.Lgs. n.112/1998 e D.p.r. n. 447/1998 e successive modificazioni.	Imp. di bollo
mag./giu. 2002	81	Imposta di registro - Oggetto: Agevolazioni per la prima casa legge 19 luglio 1993 n.243 – Decadenza benefici.	Imp. di registro
mag./giu. 2002	82	Imposta di successione - Oggetto: Riduzione ex art.25, D.lgs. 31 ottobre 1990 n.346.	Imp. di succes. e donaz.
lug./ago. 2002	83	Oggetto: Soppressione al 30 aprile 2002 del Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette di Bologna. Individuazione degli uffici competenti alla gestione dei rapporti pendenti e delle attività residue. Definizione dei principali aspetti applicativi ed organizzativi.	Contenzioso tributario
set./ott. 2002	84	Imposta di bollo. Oggetto: Esenzione ai sensi dell'articolo 33, comma 4, Legge 388/2000.	Imp. di bollo
set./ott. 2002	85	Imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione. Oggetto: Circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001: applicazione dei criteri di arrotondamento.	Imp. di registro
set./ott. 2002	86	Imposta di registro, ipotecaria e catastale. Oggetto: atti aventi ad oggetto la vendita di più beni. Atti plurimi: criteri di tassazione.	Imp. di registro

NUOVE PROSPETTIVE PER LA CORPORATE GOVERNANCE

A CURA DELLA COMMISSIONE "DIRITTO SOCIETARIO"

D'ATTUALITÀ

L'esigenza di un nuovo sistema di corporate governance nelle s.p.a..

La riforma del diritto societario elaborata dalla "Commissione Vietti", prima ancora di rivoluzionare le norme sull'amministrazione e controllo, modifica radicalmente l'approccio da tenersi nei confronti delle s.p.a..

In particolare, se fino ad oggi i soci, attraverso lo statuto, potevano regolare, entro limiti ben precisi e all'interno di un unico modello di corporate governance, l'attività di amministrazione della società, con la riforma del diritto societario i soci saranno in futuro chiamati a scegliere, prima ancora delle singole regole, il modello di amministrazione da adottare per la gestione delle società.

Questo nuovo scenario coinvolgerà necessariamente anche i professionisti, chiamati da un lato ad assistere i soci in sede di costituzione o di modifica statutaria, in merito alla scelta del modello di governance più adatto alle specifiche esigenze, e, dall'altro lato, a confrontarsi loro stessi con una realtà di s.p.a. caratterizzate da differenti modelli di gestione e controllo.

Le soluzioni previste dal decreto delegato.

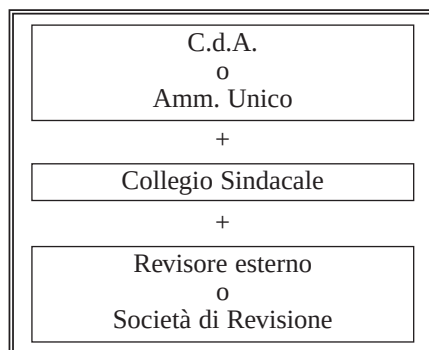
Il testo della riforma del diritto societario prevede modifiche al modello "tradizionale" di amministrazione e controllo (composto dal Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale) e introduce due nuovi modelli alternativi di governance:

- il modello *dualistico* (di stampo tedesco);
- il modello *monistico* (di stampo anglosassone).

Entrambi i nuovi modelli, che introducono rilevanti cambiamenti nel rapporto soci-amministratori, per essere adottati dovranno, in ogni caso, essere previsti dallo statuto; in caso di silenzio, l'unico modello adottabile rimarrà quello "tradizionale", che rivestirà pertanto ruolo di modello "base".

Il modello "tradizionale"

Questo modello continuerà a rappresentare il sistema "base" utilizzato da tutte le s.p.a., qualora in sede di costituzione, o in sede di modifica statutaria, non venga scelto uno dei due nuovi modelli. Il modello "tradizionale", con le modifiche introdotte, sarà così articolato:



Tra le novità salienti dell'*organo amministrativo*, previste dallo schema di decreto legislativo, si segnala:

- la possibilità di subordinare l'esercizio della carica di amministratore al possesso di particolari requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità;
- l'obbligo, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'assemblea di determinare i poteri e i compiti del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'introduzione di un dovere di informazione, con periodicità minima semestrale, a carico degli organi delegati (comitato esecutivo e/o amministratori delegati) e a favore del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, colmando un vuoto normativo dell'attuale disciplina delle società per azioni non quotate;
- una più precisa disciplina relativa all'ipotesi di conflitto di interessi degli amministratori, introducendo elementi di trasparenza nella gestione delle società;
- la modifica della responsabilità degli amministratori, passata dall'attuale diligenza, normale ed ordinaria (la c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ad una diligenza di tipo professionale.

In merito al *Collegio Sindacale*, la principale novità è rappresentata dal fatto che, nel modello tradizionale, l'attività di controllo viene divisa in due:

1. attività di controllo sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società;
2. il controllo contabile.

La prima funzione è riservata al collegio sindacale mentre la seconda è riservata ad un revisore contabile persona fisica o a una società di revisione. Nel-

l'ipotesi in cui la società sia quotata, del controllo contabile potrà essere incaricata solamente una società di revisione.

Il collegio sindacale, nominato dall'assemblea, deve essere composto da tre o cinque membri effettivi, più due supplenti. I nuovi elementi soggettivi richiesti sono:

- almeno un membro effettivo e un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Una variante a questo modello di attività di controllo, diviso tra collegio sindacale e revisore contabile esterno (o società di revisione), può essere introdotta attraverso un'apposita previsione statutaria. Infatti, nella sola ipotesi in cui la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o non sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato, i soci, con un'espressa previsione statutaria, possono disporre che il controllo contabile potrà essere eseguito direttamente dal collegio sindacale. In quest'ultima ipotesi il collegio sindacale dovrà essere composto interamente da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. Introducendo questa variante sarà possibile tornare ad un modello organizzativo della funzione di controllo del tutto analogo a quella attuale.

Il *revisore contabile esterno* (o la società di revisione) rappresenta una delle novità di maggior rilievo, introdotte dal progetto di riforma, al modello "tradizionale". Se lo statuto non dovesse prevedere la deroga accennata poc'anzi, l'Assemblea dei Soci, sentito il parere del collegio sindacale, dovrà procedere alla nomina di un controllore contabile, esterno al collegio, rappresentato alternativamente da:

- un iscritto al registro dei revisori contabili;
- una società di revisione.

La società di revisione sarà obbligatoria nel solo caso in cui la società ricorra al mercato del capitale di rischio.

Le funzioni ad esso demandate saranno:

- verifica, con periodicità trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica che il bilancio di esercizio ed

eventualmente quello consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili;

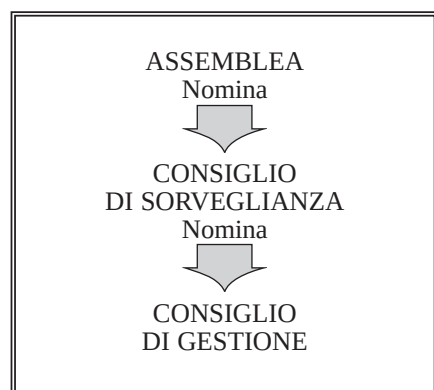
- espressione di un giudizio, con apposita relazione, sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, relazione che non sostituisce ma integra quella del collegio sindacale.

Il modello dualistico.

(artt. 2409-octies – 2409-quaterdecies)

Il sistema dualistico si articola sulla presenza di:

- a) un Consiglio di Gestione;
- b) un Consiglio di Sorveglianza;
- c) un revisore contabile (o una società di revisione).



Il Consiglio di Gestione, organo obbligatoriamente collegiale (il cui numero è, in ogni caso, previsto dallo statuto, con un minimo di due componenti), è nominato dal Consiglio di Sorveglianza, ad eccezione dei primi componenti, che devono essere nominati dall'atto costitutivo. I membri del Consiglio di Gestione rimangono in carica tre esercizi e scadono con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Al Consiglio è riservata l'attività di pura gestione ed è delegato a compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Viene previsto che al Consiglio di Gestione si applichino, in quanto compatibili, alcune norme proprie del Consiglio di Amministrazione del modello classico, ad eccezione delle norme sulla cooptazione.

Il Consiglio di Sorveglianza, nominato dall'Assemblea dei Soci, si compone di un numero minimo di tre componenti effettivi, anche non soci, e di due supplenti. È quindi un organo obbligatoriamente collegiale. Almeno uno dei membri effettivi e un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al Consiglio di Sorveglianza è demandata un'attività di controllo, assimilabile a quella del collegio sindacale e una attività deliberativa, generalmente di pertinenza dell'Assemblea dei Soci. In particolare, le competenze del Consiglio di Sorveglianza sono quelle di:

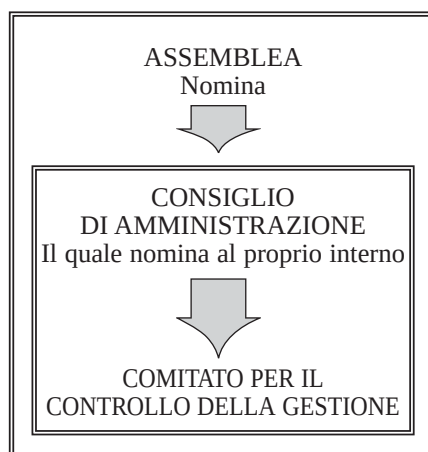
- nominare e revocare i componenti il Consiglio di Gestione;
- approvare il bilancio di esercizio e, dove previsto, quello consolidato;
- promuovere, a maggioranza, le azioni di responsabilità nei confronti dei consiglieri di gestione;
- presentare la denuncia di cui all'art. 2409 al tribunale;
- riferire per iscritto all'assemblea, almeno una volta all'anno, sull'attività di vigilanza svolta.

Infine, come nel modello tradizionale, il controllo contabile è demandato ad un revisore contabile persona fisica o ad una società di revisione (per le società quotate). La nomina dell'organo deputato al controllo contabile è effettuata dall'Assemblea dei Soci ma, a differenza del modello tradizionale, non è richiesto il parere del Consiglio di Sorveglianza. Anche nel modello dualistico lo statuto ha la facoltà di derogare alla disciplina del controllore contabile e, in questo caso, il controllo sarà svolto dallo stesso Consiglio di Sorveglianza, il quale dovrà essere composto da soggetti tutti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il modello monistico

(artt. da 2409-sexiesdecoes a 2409-novesdecies)

Ultimo dei tre modelli possibili di governance delle future s.p.a., il modello monistico, di origine anglosassone, si presenta per un verso, molto più semplificato e flessibile dei due modelli visti in precedenza, per altro meno garantista.



Il funzionamento di tale modello può essere così riassunto: l'assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione e quest'ultimo nomina, al suo interno, il Comitato per il Controllo della Gestione. Il controllo contabile è svolto da un revisore contabile o da una società di revisione con le stesse modalità previste per il modello tradizionale.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non nominati a fare parte del comitato per il controllo della gestione, sarà affidata l'amministrazione e la gestione della società, diversamente, a coloro che saranno nominati a fare parte

del predetto comitato, sarà attribuito un ruolo analogo a quello del Collegio Sindacale, ed è loro inibita ogni attività nel campo della gestione della società.

Le norme che regolano il modello monistico non prevedono un numero minimo di componenti del consiglio di amministrazione, bensì si limitano unicamente ad indicare che "...almeno la metà dei componenti del Consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399 del C.C."

Il Comitato per il Controllo della Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da membri del consiglio medesimo. Tutti i membri del comitato devono soddisfare i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci e, almeno uno dei componenti, dovrà essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

Anche per il Comitato per il Controllo sulla Gestione non è previsto un numero minimo di componenti, fatta eccezione per le società che fanno ricorso al capitale di rischio, per le quali è espressamente indicato che il numero dei componenti il comitato non può essere inferiore a tre. Tale ultima precisazione induce a ritenere che, per le società non quotate, il comitato per il controllo potrebbe essere composto anche da due soli membri. In ogni caso non potrà mai essere un organo monocratico, essendo espressamente previsto che il predetto comitato debba eleggere al suo interno il presidente.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato la normativa richiama poi la regolamentazione propria del collegio sindacale.

Le scelte proponibili

Dopo aver elencato e commentato i nuovi sistemi di corporate governance, riteniamo opportuno individuare e/o proporre le prime scelte che i soci ed i professionisti saranno chiamati a dare.

Cominciamo con il modello dualistico: diffuso in Germania e in Francia non ha trovato molti estimatori, per una serie di motivi.

Questo sistema attua un modello di governance in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettano ai soci e quindi alla proprietà, sono attribuite ad un organo professionale: il Consiglio di Sorveglianza quale organo intermedio fra assemblea dei soci e collegio sindacale, che allontana il socio dalla società creando un netto distacco fra base azionaria e organi gestionali.

Nel sistema dualistico alla proprietà spetta solo stabilire:

- le linee del programma economico della società;
- le modifiche di struttura della società;

- la nomina del consiglio di sorveglianza;
 - la destinazione dell'utile di esercizio.
- Risulta essere il modello che più realizza la dissociazione fra proprietà e potere degli organi sociali, modello particolarmente adatto a società in cui la gestione sia affidata a manager autonomi e con poche interferenze dei soci e dunque adatto alle società a diffusa base azionaria.

Si osservi poi che al Consiglio di Sorveglianza può essere delegato (a determinate condizioni e su scelta dei soci) il controllo contabile, andando così a compromettere il principio di indipendenza degli organi. Controllori e controllati verrebbero a coincidere nel momento in cui il Consiglio di Sorveglianza da una parte approvi il bilancio di esercizio (art. 2409 -terdecies), e, dall'altra, lo certifichi, nella sua veste di revisore.

Inoltre va aggiunto che gli stessi amministratori di gestione, preposti alla redazione del bilancio, sarebbero nominati, ad eccezione dei primi componenti, dagli stessi consiglieri di sorveglianza.

In merito al *modello monistico* si ritiene che non troverà una forte applicazione in Italia, in quanto tale sistema, anche se formato da membri indipendenti, presenta un forte collegamento tra controllato (organo amministrativo) e controllori (facenti parte, originariamente dell'organo amministrativo e nominati da questi ultimi).

In base ad alcune ricerche già effettuate in Italia risulta che tale sistema non si adatta bene alla nostra mentalità che vuole una contrapposizione adeguata tra controllato e controllante.

A parere della Commissione il sistema classico sarà il più applicato anche perché, nelle s.r.l., come vedremo, sarà l'unico sistema ammesso.

La società potrà optare tra un collegio sindacale misto (formato da revisori contabili e da altre categorie economiche) ovvero formato da tutti revisori contabili. In tal caso il controllo contabile potrà essere effettuato dallo stesso collegio sindacale.

Si ritiene che verrà adottato il primo criterio (collegio misto) quando la società avrà forti dimensioni, sedi distribuite nel territorio, etc.; il secondo quando le dimensioni saranno più ridotte.

La governance nelle s.r.l.

Per finire diamo alcune sintetiche notizie in ordine alla corporate governance riguardante le s.r.l..

In tali società l'amministrazione può essere affidata dall'assemblea:

- ad un amministratore unico, o
- ad un consiglio di amministrazione.

L'atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un

revisore, se il collegio sindacale non è obbligatorio.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il capitale sociale è uguale o superiore a 120.000 euro
- oppure se per due esercizi successivi vi sono superati due dei seguenti tre

limiti:

- il totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale supera 3.125.000 euro,
- il totale delle vendite e delle prestazioni supera 6.250.000 euro.

Le modalità di comportamento del Collegio Sindacale sono le stesse previste per le s.p.a., ma dovranno essere ben precisate nell'atto costitutivo.

LEGISLAZIONE TRIBUTARIA ED ENTI NON PROFIT

A CURA DI MARIO RAVACCIA - DOTTORE COMMERCIALISTA

La "legislazione tributaria ed enti non profit", nato come compendio di sostegno per lo studio degli enti non profit, rappresenta una completa dissertazione sulla normativa civilistica e tributaria degli enti non commerciali nell'ordinamento italiano.

Il libro, destinato ad un ampio pubblico di lettori, dopo aver esaminato il ventaglio soggettivo dell'ordinamento civile degli enti non profit con riferimento sia alle tipologie classiche (fondazione, comitato, associazione) che alle fattispecie più particolari (i.e. ONG, fondazioni bancarie e musicali, ex IPAB, enti ecclesiastici e religiosi), affronta con metodo la normativa tributaria applicabile al c.d. Terzo settore.

In particolare, si segnala un puntuale ed imprescindibile (per qualsiasi utente che si voglia accostare alle singolarità degli enti non profit) approfondimento della qualifica di ente non commerciale nella normativa tributaria: a tale fine è stata correttamente sottolineata e analizzata l'importanza di una corretta comprensione della definizione sia di attività commerciale che di oggetto principale dell'ente non commerciale.

Il libro fornisce, successivamente, una carrellata generale ed esaustiva relativamente alle imposte dirette ed indirette (es. Iva, Concessioni Governative, Ici, Irap, Imposte di successione e donazione, imposte ipotecarie e catastali, lotterie e operazioni a premio, imposta di registro, ecc.).

Dopo la disciplina generale si rilevano anche importanti approfondimenti in merito alla peculiarità della disciplina dei più diffusi enti non profit (enti associativi, Onlus, associazioni di volontariato e fondazioni bancarie).

La trattazione in esame rappresenta un documento utile e decisamente consigliabile per tutti coloro che hanno necessità di affrontare per la prima (ma anche per una seconda e terza) volta le problematiche del Terzo settore che come è noto negli ultimi anni ha accresciuto la sua complessità sia in considerazione dei numerosi interventi legislativi ad hoc sia per l'integrazione di questi ultimi con l'ordinamento tributario generale. Per gli addetti ai lavori il libro rappresenta, invece, la sintesi di tutti i principi già noti, ma difficilmente codificati dagli stessi addetti.

Un plauso finale deve essere sicuramente fatto per la facilità di lettura del testo che senza peraltro mai mancare di precisione, si lascia facilmente comprendere anche da chi non è un giurista di estrazione; tale risultato può provenire solamente da chi, come l'autore, ha sempre dimostrato una profonda e duratura esperienza in materia di enti non profit.



LE RISPOSTE DELLA DIREZIONE REGIONALE AI QUESITI

Si riportano alcune risposte, fornite ad operatori professionali, a quesiti formulati in occasione della presentazione del modello UNICO 2002 – Dichiarazione dei redditi per l'anno 2001.

AGEVOLAZIONI: Tremonti/bis

DOMANDA. Una società ha stipulato, in data 25/5/2001, un contratto di leasing immobiliare del valore di lire 2.655.550.000 oltre Iva, avente ad oggetto un *“appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato allo stato rustico, da ultimare con destinazione laboratorio artigianale a carico della società di leasing, mediante appalto e pagamento di singoli S.A.L.”*.

Il costo dell'immobile per il concedente è pari a lire 1.765.792.000 più Iva, mentre i lavori di costruzione sono stati quantificati in lire 384.208.000.

I lavori sono iniziati dopo l'1/7/2001 e sono stati ultimati entro il 31/12/2001 con pagamento a stato avanzamento lavori.

La consegna dell'immobile è avvenuta in data 14/1/2002, previa verifica dei lavori eseguiti ad opera di un perito incaricato.

Il pagamento dei canoni decorre da tale data, mentre alla data di stipulazione del contratto è stato pagato il maxicanone di lire 215.000.000.

Il contribuente può usufruire dell'agevolazione prevista dalla legge 18/10/2001, n. 383, (c.d. *“Tremonti Bis”*), nell'anno di imposta 2001 e, in secondo luogo, il maxi canone pagato all'atto della stipula del contratto di leasing deve essere imputato all'esercizio 2002, vale a dire a partire dal periodo in cui sono dovuti i canoni periodici previsti contrattualmente?

RISPOSTA. Come è noto, l'articolo 4 della legge n. 383/2001 citata dispone la detassazione del reddito di impresa per gli investimenti realizzati a partire dalla sua entrata in vigore, ossia dall'1/7/2001.

La circolare del 17/10/2001 n. 90/E, al punto 3.2., consente l'applicazione dell'agevolazione in parola anche agli investimenti effettuati mediante locazione finanziaria, con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il bene, mobile o immobile, è consegnato

all'utilizzatore.

Questo principio generale è derogato nell'ipotesi in cui il bene concesso in leasing sia realizzato dalla società concedente mediante contratto di appalto (par. 3.2.1 circolare 90/E).

L'orientamento dell'Amministrazione tende, infatti, a riconoscere a tale fattispecie un trattamento essenzialmente equivalente a quello riservato all'acquisto di beni o alla realizzazione in proprio degli stessi, allo scopo di garantire la neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione in proprietà dei beni e locazione finanziaria degli stessi.

Tale assimilazione fa sì che si rendano applicabili al contratto di leasing le stesse regole di detassazione del reddito previste dalla legge in parola in caso di realizzazione di opere mediante appalto relative a beni acquistati in proprietà.

Nel caso prospettato dal contribuente, poiché l'immobile al grezzo è stato acquistato prima dell'1/7/2001 saranno ammessi all'agevolazione i soli costi di costruzione sostenuti successivamente a tale data, mentre è escluso dall'agevolazione il costo relativo all'area.

Verranno assunti, quale investimento dell'utilizzatore, i corrispettivi che la società di leasing ha corrisposto nel periodo di imposta 2001 in base agli stati avanzamento lavori.

Relativamente al secondo punto prospettato nel quesito, si precisa che l'articolo 75 del TUIR fissa il principio di competenza che è alla base delle regole di determinazione del reddito di impresa e, al comma 2, lett. b), stabilisce che nel caso di contratti che prevedono il pagamento di corrispettivi periodici, quali i contratti di locazione - anche finanziaria - le spese vanno imputate agli esercizi di maturazione.

Il costo relativo al maxi canone corrisposto in sede di stipulazione del contratto di leasing non può, quindi, incidere interamente nell'esercizio di corresponsione ma dovrà essere ripartito negli esercizi di competenza, sulla base della durata complessiva del contratto, utilizzando la tecnica contabile dei risconti (sul punto, risoluzione del 13/9/1984 n. 1740).

Tale ripartizione dovrà essere effettuata a partire dall'esercizio 2001, in quanto il contratto di leasing ha decorrenza dalla data di stipulazione dello stesso, a prescindere dalla circostanza che i canoni siano corrisposti in epoca successiva.

DOMANDA. Una società in nome collettivo costituita nel corso dell'anno 2000 e svolgente attività di officina meccanica di riparazione di autocarri, ha trasferito la propria sede in un fabbricato in locazione.

La società ha sostenuto costi di adattamento degli impianti esistenti; tali costi possano fruire dell'agevolazione prevista dalla Legge n. 383/2001, cosiddetta *“Legge Tremonti bis”*?

Inoltre, ai fini dell'agevolazione in parola, devono essere inclusi i soli costi fatturati a partire dall'1/7/2001?

RISPOSTA. La circolare del 17/10/2001 n. 90/E, al punto 3.4, ha chiarito che la disposizione agevola, insieme agli investimenti consistenti nella realizzazione di nuovi impianti, anche le opere di ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti già esistenti.

L'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti si realizzano mediante:

interventi volti ad aumentare le potenzialità e la produttività degli impianti stessi, attuati con l'aggiunta di un nuovo complesso a quello preesistente, o di nuovi macchinari in grado di dotare il complesso esistente di una maggiore capacità produttiva;

interventi volti a riportare in funzione impianti disattivati;

interventi di natura straordinaria, finalizzati all'adeguamento tecnologico dell'impianto allo scopo di incrementare i livelli di efficienza ed economicità dell'impresa.

La circolare citata precisa, inoltre, che l'agevolazione spetta anche in caso di ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti che non sono di proprietà dell'impresa, ivi compresi quelli acquisiti in locazione.

Tra le spese di ammodernamento rientrano anche le spese sostenute per la realizzazione di nuovi impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, etc.

Pertanto, relativamente alle spese di manutenzione e riparazione, l'agevolazione spetta solo nel caso in cui tali spese abbiano una effettiva natura incrementativa del costo dei beni cui si riferiscono, intendendo in tal senso quelle spese che aumentano la capacità produttiva del bene o la sua vita utile.

Per quanto riguarda il secondo punto del quesito, si precisa che l'agevolazione si applica agli investimenti effet-

tuati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383/2001 citata, e solo successivamente al 30 giugno 2001.

Gli investimenti si considerano effettuati alla data di consegna o spedizione (per i beni mobili), ovvero alla data di ultimazione delle prestazioni (per l'acquisto di servizi), in conformità al principio di competenza stabilito dall'articolo 75 del TUIR; nel caso di specie saranno agevolabili gli acquisti effettuati e le spese sostenute a partire dalla data dell'1 luglio 2001.

CESSIONE DI QUOTE IN SNC

DOMANDA. In data 7 dicembre 2001 una S.n.c si è trasformata in ditta individuale e si desidera conoscere se sia corretto presentare per l'esercizio 2001 una sola dichiarazione modello UNICO PF da parte dell'unico socio superstite in relazione ai tributi IRPEF, IRAP e IVA, presentando in relazione a quest'ultima imposta due intercalari.

RISPOSTA. Non è civilisticamente ammissibile la trasformazione di una impresa collettiva in impresa individuale in quanto ai sensi dell'art. 2272, n. 4, del Codice civile, quando in una S.n.c. viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non viene ricostituita, la società si scioglie ex lege con decorrenza dal momento in cui scade il sesto mese. Il socio superstite dovrà pertanto costituire un'impresa individuale (con conseguente iscrizione al registro delle imprese e apertura della partita IVA) e procedere alla formale ac-

quisizione dell'attività della S.n.c.

Dal quesito emerge che tale passaggio è avvenuto in data 7 dicembre 2001 e quindi l'attività d'impresa in tale anno è stata esercitata da due soggetti giuridici distinti: la società prima e l'imprenditore individuale poi.

Pertanto ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dovranno essere presentate distinte dichiarazioni, in particolare un modello di dichiarazione per le società e un modello UNICO PF per l'imprenditore individuale.

Considerando che la società ha cessato di esistere prima del 31 dicembre 2001 si dovrà utilizzare ai fini IRPEF ed IRAP il modello approvato nel corso dell'anno in cui si è chiuso l'esercizio, così come specificato dall'Amministrazione Finanziaria con circolare n. 6 del 25 gennaio 2002.

La dichiarazione IVA (modello IVA 2002) deve essere presentata esclusivamente dall'imprenditore individuale e deve essere costituita, oltre che dal frontespizio, da due moduli contenenti rispettivamente i dati delle operazioni riferibili alla società nella frazione d'anno antecedente allo scioglimento (cioè fino all'ultima liquidazione eseguita ai sensi degli artt. 27 e 33 del D.P.R. n. 633/73) e i dati delle operazioni imputabili all'imprenditore individuale (cfr. Istruzioni alla compilazione dei modelli Iva relativi all'anno 2001 pag.17).

L'unicità della dichiarazione IVA deriva dalla situazione di continuità che si è realizzata nel corso del 2001 tra la società e l'imprenditore individuale, in quanto quest'ultimo risulta cessionario del credito o del debito IVA risultante dall'ultima liquidazione eseguita prima dello scioglimento.

il Torresino



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



Anno IX n. 1 gennaio/febbraio 2003
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazione
Dott. Alberto Battistini

Dottore Commercialista
Dott.ssa M. Cristina Ceserani

Dottore Commercialista

Dott. Matteo Cotroneo

Direzione Regionale E. R.

Dott. Giorgio Delli

Dottore Commercialista

Dott. Vittorio Melchionda

Dottore Commercialista

Dott.ssa Anita Pezzetti

Direzione Regionale E. R.

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Dottore Commercialista

Dott. Luigi Turrini

Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
sab - tel. 051 461356

via Ca' Ricchi, 1 - 3 S. Lazzaro di Savena (Bo)

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 220392 - Fax 051 238204

E mail: fondazione.dott.comm@libero.it

Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna

Via Farini, 14 - 40124 Bologna

Tel. 051 264612 - Fax 051 230136

N° Verde 800017381

E mail: info@dottcomm.bo.it

Sito: www.dottcomm.bo.it

Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI	Consigliere Dott.ssa AMELIA LUCA	Consigliere Dott. RAFFAELE SUZZI
Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI	Consigliere Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI	Consigliere Dott. GUIDO PEDRINI	Consigliere Dott. MATTEO TAMBURINI
Segretario Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott. ALESSANDRO SACCANI	Consigliere Dott. ALBERTO TATTINI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI	Consigliere Dott. LUCA SIFO	

Comitato Tecnico nominato dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Dott. Matteo Cotroneo Coordinatore	Dott. Gianfilippo Giannetto Vice coordinatore	Dott.ssa Giovanna Alessio Dott. Mario Santoro Sig. Giancarlo Cagnani	Dott.ssa Anita Pezzetti Dott.ssa Emanuela Renzi Dott. Giuseppe Nichil
---------------------------------------	--	--	---

Commissione dei Dottori Commercialisti nominata dal Consiglio dell'Ordine per l'applicazione del Protocollo d'intesa

Dott.ssa Patrizia Arioli	Dott. Claudio Galbucci	Dott. Guido Pedrini	Dott. Fabio Zambelli
Dott.ssa Francesca Buscaroli	Dott. Stefano Marchello	Dott. Matteo Tamburini	

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Alberto Battistini	Dott. Vittorio Melchionda
Dott.ssa Francesca Buscaroli	Dott. Mario Ravaccia

CartaSi

Corporate Oro



**Un'altra opportunità
dalla Banca popolare
dell'Emilia Romagna
per i Dottori Commercialisti**